## Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria – efficacia di giudicato – sentenza irrevocabile di assoluzione - definizione della fattispecie e qualificazione del fatto – autonomia dell'ordinamento sportivo

## Descrizione

L'art. 111, comma 3, CGS riconosce efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito al dibattimento, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, "*ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto*". Il successivo comma 6 stabilisce che "*Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda*". Il sistema dei rapporti con le pronunce esofederali è dunque caratterizzato da una sua intrinseca coerenza ed organicità, atteso che l'efficacia della stessa sentenza penale assolutoria irrevocabile non è affatto predicata *tout court* dal Codice di giustizia sportiva, imponendosene in ogni caso un filtro valutativo ad opera degli organi di giustizia, e considerato altresì che l'ordinamento federale si dichiara impermeabile a qualsiasi altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti, dunque selezionando, nel novero dei provvedimenti del giudice contemplato dall'art. 125 c.p.p., unicamente quello, a motivazione obbligatoria (v. comma 3), dotato della poziore consistenza processuale e sostanziale, soprattutto in relazione ai risultati acquisiti ed ai criteri di valutazione della prova adottati, il cui rilievo motivazionale è specificamente imposto dall'art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p., a pena di nullità (v. art. 125, comma 3, c.p.p.).

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 0006/CFA/2024-2025/C

## Presidente

Torsello

## Relatore

Marchese

## Riferimenti normativi

art. 111, comma 3, del CGS

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 17 luglio 2024 (Sig. Savino Daleno-PF)**